

Scheda riassuntiva dell'OM n. 52 del 03/03/2021

ART. 1	FINALITÀ E DEFINIZIONI
Commi 1-3	<p>Periodo di svolgimento: tra il termine delle lezioni e il 30 giugno 2021, salvo diversa disposizione connessa all'emergenza sanitaria in atto</p>
ART. 2	SVOLGIMENTO DELL'ESAME
Commi 1-2	<p>Ammissione: in sede di scrutinio finale gli alunni sono ammessi all'esame se</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) hanno frequentato almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, fatte salve eventuali deroghe deliberate dal Collegio dei docenti 2) non sono incorsi nella sanzione disciplinare della non ammissione all'esame di Stato (ai sensi dell'articolo 4 del DPR 249/1998) <p>Lo svolgimento delle prove INVALSI non è requisito di ammissione</p> <p>Il voto di ammissione, espresso in decimi, è definito ai sensi del D. Lgs. 62/2017</p>
Comma 3	<p>Non ammissione all'esame: in caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, deliberata a maggioranza dal Consiglio di classe con adeguata motivazione</p>
Commi 4-5	<p>Prova orale unica, consistente, come lo scorso anno, nella realizzazione e presentazione, da parte degli alunni, di un elaborato finale</p> <p>In sede di esame si terrà conto del profilo in uscita dello studente secondo le Indicazioni nazionali per il curricolo, con particolare attenzione <i>alla capacità di argomentazione, di risoluzione di problemi, di pensiero critico e riflessivo, nonché al livello di padronanza delle competenze di educazione civica</i></p> <p>In particolare, sarà accertata l'acquisizione degli obiettivi e dei traguardi di competenza previsti dalle Indicazioni nazionali, come declinati dal curricolo di istituto e dalla programmazione dei Consigli di classe e, nello specifico:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) della lingua italiana o della lingua nella quale si svolge l'insegnamento b) delle competenze logico matematiche c) delle competenze nelle lingue straniere
Commi 6-9	<p>Alunni con disabilità: l'assegnazione dell'elaborato, la prova orale e la valutazione finale sono definite sulla base del piano educativo individualizzato</p> <p>Alunni con disturbi specifici dell'apprendimento: l'assegnazione dell'elaborato e la prova orale sono definite sulla base di quanto previsto dal piano didattico personalizzato</p> <p>Alunni con altri bisogni educativi speciali (non ricompresi nelle categorie di cui alla L. 170/2010 e alla L. 104/1992, ma formalmente individuati dal Consiglio di classe): non è prevista alcuna misura dispensativa in sede di esame mentre è assicurato l'utilizzo degli strumenti compensativi già contemplati nel PDP per le prove di valutazione orali in corso d'anno</p>
ART. 3	LA REALIZZAZIONE DEGLI ELABORATI
Commi 1-4	<p>Tempistica: l'elaborato dovrà essere inerente a una tematica condivisa dall'alunno con i docenti della classe e assegnata dal consiglio entro il 7 maggio 2021.</p> <p>Sarà trasmesso dagli alunni al Consiglio di classe entro il 7 giugno 2021, in modalità telematica o in altra idonea modalità concordata. I docenti avranno cura di seguire gli alunni</p>

	<p>suggerendo loro anche la forma dell'elaborato ritenuta più idonea</p> <p>Tematica: sarà individuata per ciascun alunno tenendo conto delle caratteristiche personali e dei livelli di competenza, consentendo l'impiego di conoscenze, abilità e competenze acquisite sia nell'ambito del percorso di studi, sia in contesti di vita personale, in una logica di integrazione tra gli apprendimenti</p> <p>Forma: l'elaborato consisterà in un prodotto originale, coerente con la tematica assegnata dal Consiglio di classe, realizzato sotto forma di testo scritto, presentazione multimediale, mappa concettuale, video, produzione artistica, tecnico-pratica o strumentale (per gli alunni frequentanti i percorsi a indirizzo musicale)</p> <p>Discipline coinvolte: potrà coinvolgere una o più discipline tra quelle previste dal piano di studi. I docenti seguiranno i propri alunni lungo tutte le fasi di realizzazione degli elaborati assegnati</p>
ART. 4	MODALITÀ PER L'ATTRIBUZIONE DELLA VALUTAZIONE FINALE
Commi 1-3	<p>Criteri di valutazione della prova: definiti dalla commissione d'esame, tenendo a riferimento quanto previsto dall'art. 2, commi 4 e 5</p> <p>Valutazione finale: deliberata dalla commissione, su proposta della sottocommissione; espressa con votazione in decimi (derivante dalla media, arrotondata all'unità superiore per frazioni pari o superiori a 0,5, tra il voto di ammissione e la valutazione)</p> <p>Diploma conclusivo: conseguito dagli alunni che riporteranno una valutazione finale di almeno sei decimi. La valutazione finale espressa con la votazione di dieci decimi potrà essere accompagnata dalla lode, con deliberazione all'unanimità della commissione, in relazione alle valutazioni conseguite nel percorso scolastico del triennio e agli esiti della prova d'esame</p>
Commi 4-5	<p>Esito: con l'indicazione del punteggio finale conseguito (inclusa la menzione della lode eventualmente attribuita), pubblicato al termine dei lavori della commissione tramite affissione di tabelloni presso l'istituzione scolastica sede della sottocommissione, nonché, distintamente per ogni classe, nell'area documentale riservata del registro elettronico, cui accedono gli studenti della classe di riferimento, con la sola indicazione della dicitura "<i>Non diplomato</i>", in caso di mancato superamento dell'esame stesso</p> <p>Nessuna menzione di eventuali modalità differenziate di svolgimento dell'esame per gli alunni con disabilità e con disturbi specifici dell'apprendimento (né nel diploma finale, né nelle tabelle affisse all'albo di istituto)</p>
ART. 5	ESAME DI STATO PER GLI ALUNNI PRIVATISTI
Commi 1-4	<p>Stesse modalità di svolgimento dell'esame dei candidati interni</p> <p>Stesse tempistiche dei candidati interni per l'assegnazione e la riconsegna dell'elaborato, individuato dal consiglio di classe al quale l'alunno è assegnato per lo svolgimento dell'esame, tenendo a riferimento il progetto didattico-educativo da lui presentato</p> <p>Valutazione finale: deliberata dalla commissione su proposta della sottocommissione, espressa con votazione in decimi e corrispondente alla sola valutazione dell'esame</p>

ART. 6	PROVE STANDARDIZZATE E CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE
Commi 1-2	<p>Prove standardizzate nazionali di italiano, matematica e inglese (previste dall'art. 7 del D. lgs. n. 62/2017): saranno svolte solo nel caso in cui le condizioni epidemiologiche e le determinazioni delle autorità competenti lo consentiranno</p> <p>La mancata partecipazione NON costituisce più prerequisito essenziale per l'ammissione all'esame</p> <p>Certificazione delle competenze (ai sensi dell'art. 2 del D.M. n. 742/2017): redatta durante lo scrutinio finale dal Consiglio di classe e rilasciata agli alunni che avranno superato l'esame di Stato Non è prevista per gli alunni privatisti</p>
ART. 9	EFFETTUAZIONE DELLE PROVE D'ESAME IN VIDEOCONFERENZA
Commi 1-5	<p>Previste:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) per i candidati degenti in luoghi di cura od ospedali, o comunque impossibilitati a lasciare il proprio domicilio nel periodo dell'esame, previa motivata richiesta (corredata da opportuna certificazione) al dirigente scolastico o al presidente della commissione d'esame b) per gli esami di Stato delle sezioni carcerarie, qualora risulti impossibile svolgere l'esame in presenza c) nel caso in cui le condizioni epidemiologiche e le disposizioni delle autorità competenti lo richiedano d) qualora il dirigente scolastico prima dell'inizio della sessione d'esame – o, successivamente, il presidente della commissione –ravvisi l'impossibilità di applicare le eventuali misure di sicurezza stabilite, in conseguenza dell'evoluzione della situazione epidemiologica e delle disposizioni ad essa correlate, e comunichi tale impossibilità all'USR per le conseguenti valutazioni e decisioni e) in tutti i casi in cui il presidente della commissione lo disponga, considerato che uno o più commissari d'esame o candidati siano impossibilitati a seguire i lavori in presenza, inclusa la prova d'esame, in conseguenza di specifiche disposizioni sanitarie connesse all'emergenza epidemiologica
ART. 10	ART. 10 DISPOSIZIONI FINALI
	Restano ferme le disposizioni di cui agli articoli 3, 4, 5, 11, 15 del DM 741/2017, per quanto compatibili con l'ordinanza allegata.